APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA 3° LIVELLO

D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81

5 OTTOBRE 2016



COSA È L'APPRENDISTATO

E' un contratto di lavoro subordinato misto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani fino a 29 anni.



APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E' un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, master e diplomi rilasciati da Istituti Tecnici Superiori (ITS) per giovani tra i 18 e i 29 anni di età.

La durata minima è di 6 mesi e non deve superare il periodo del percorso di studio prescelto.



APPRENDISTATO DI RICERCA

E' un contratto di lavoro finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto di ricerca per giovani tra i 18 e i 29 anni di età, la cui durata deve essere compresa tra i 6 e i 36 mesi. Il progetto viene elaborato dall'ente di ricerca in collaborazione con il datore di lavoro.



CHI PUÒ ASSUMERE E QUALI SONO I VANTAGGI?

Possono assumere i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività, pubblici o privati. Per i contratti di apprendistato sono riconosciuti incentivi nazionali, sia di carattere economico sia normativo. Ad essi vanno aggiunti gli incentivi economici regionali del programma Garanzia Giovani (fino a 6mila euro).



INCENTIVI NAZIONALI ECONOMICI

- la retribuzione dell'apprendista è ridotta in quanto può essere assunto con inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto all'inquadramento finale o può essere stabilita in misura percentuale rispetto a quella prevista dal CCNL;
- esonero per il datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte 2. nell'istituzione formativa. Per le ore di formazione interna a carico del datore di lavoro, all'apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi;
- regime contributivo agevolato: per le aziende che hanno più di 9 dipendenti l'importo della 3. contribuzione agevolata è pari al 10% della retribuzione per tutto il periodo dell'apprendistato. Per le aziende che hanno fino a 9 dipendenti è prevista la possibilità di ridurre ulteriormente le aliquote;
- sgravi fiscali ai fini Irap (le spese relative agli apprendisti, ivi compresi i versamenti contributivi e le spese per la formazione, sono deducibili dalla base imponibile su cui si calcola l'imposta);
- **5.** prosecuzione degli sgravi contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione.



INCENTIVI NAZIONALI NORMATIVI

- 1. esclusione degli apprendisti dal computo dei lavoratori al fine dell'applicazione di specifici istituti;
- 2. recesso ad nutum al termine del periodo di formazione dell'apprendista. Al termine del periodo formativo entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto con preavviso decorrente dalla conclusione del periodo di formazione. Tale periodo termina alla data prevista dal contratto ovvero con il conseguimento del titolo se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta;
- 3. durante il periodo di formazione in apprendistato si applica il regime di tutele del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in caso di licenziamento;
- 4. esclusione della clausola di stabilizzazione per l'Apprendistato di Alta formazione e di ricerca (che vale solo per l'apprendistato professionalizzante nella misura del 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro nei 36 mesi precedenti per le imprese con più di 50 dipendenti).



INCENTIVI REGIONALI (GARANZIA GIOVANI)

Per usufruire degli incentivi regionali «Garanzia Giovani» gli apprendisti devono essere iscritti al programma Garanzia Giovani, devono essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni e devono essere NEET (non iscritti a scuola né all'università, non lavorare e non seguire corsi di formazione).

Per le imprese e gli enti di formazione (università, ITS e enti di ricerca) che attiveranno il contratto di apprendistato di III livello sono erogabili fino a 6mila euro così ripartiti:

- a) € 3000 una tantum per le imprese;
- b) fino a € 1000 per la tassa di iscrizione a favore dello studente (esclusi gli ITS);
- c) fino a € 2000 a favore dell'Università per la formazione individuale.

L'incentivo "Garanzia Giovani" è erogato alle imprese nel quadro del Regolamento "de minimis".



COME SI ATTIVA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA?

Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, nel quale sono stabilite la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro.



QUANTI APPRENDISTI POSSONO ESSERE ASSUNTI?

Fino a 9 dipendenti

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze 4 lavoratori specializzati può assumere 4 apprendisti.

Più di 9 dipendenti

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze 20 lavoratori specializzati può assumere 30 apprendisti.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.



PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il PFI è predisposto dal Dipartimento universitario con il coinvolgimento dell'impresa e stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi. Contiene i seguenti elementi:

- dati indentificativi dell'apprendista, dell'università e dell'impresa e del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
- il titolo da conseguire e l'orario di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; la durata del periodo di formazione dell'apprendistato;
- l'articolazione dei periodi di formazione interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa;
- le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
- il numero di Crediti Formativi conseguibili in apprendistato; le competenze da acquisire durante il periodo di apprendistato.

L'università promuove un'offerta didattica mirata ad agevolare l'integrazione della formazione esterna con quella interna allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro. L'impresa, al fine di assicurare la prevista formazione interna, rende disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l'integrazione impresa-università.



APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA 3° LIVELLO

D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81

5 OTTOBRE 2016

